



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Sui rapporti tra tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e coercizione indiretta ex art. 614 bis. c.p.c. (Nota a [Trib. Roma, 24.2.2022](#))

Articolo di
Alfonso **CERRATO**¹

Sommario: §. 1. La questione. §. 2. La tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione della trascrizione di domande giudiziali. §. 3. Le misure coercitive indirette ex art. 614 bis. c.p.c. quale strumento volto ad indurre il debitore all'adempimento. §. 4. Considerazioni conclusive.

¹ Avvocato del Foro di Roma e Dottore di ricerca (PhD) in Diritto processuale civile.

§. 1. *La questione.*

La vicenda oggetto dell'ordinanza in epigrafe² sorge a seguito di un ricorso proposto durante la pendenza di un giudizio - avente ad oggetto nel merito, la risoluzione di un contratto preliminare di vendita immobiliare fra BY ed SX regolarmente concluso, in cui BY chiedeva altresì la condanna di SX alla restituzione delle somme ricevute a titolo di acconto nonché al risarcimento dei danni derivanti dal suo inadempimento, mentre in via riconvenzionale SX chiedeva sia l'accertamento della legittimità dell'esercizio - da parte sua - del diritto di recesso *ex art. 1385, capoverso, c.c.*, con conseguente diritto di trattenere la somma di denaro ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, sia l'accertamento dell'illegittimità della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio in quanto non rientrante nei casi tassativamente previsti dal *c.c.*, con ordine al competente conservatore di procedere alla cancellazione della trascrizione³ ed infine chiedeva al giudice di emettere l'ordine di condanna nei confronti dell'attrice SX alle misure coercitive indirette *ex art. 614 bis. c.p.c.* assieme alla condanna dell'attrice stessa al risarcimento del danno derivante da una illegittima trascrizione.

Nel dettaglio tale ricorso cautelare avanzato da SX chiedeva al giudice di merito adito - dopo il previo accertamento dell'illegittimità della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio di merito⁴ - di provvedere ai sensi dell'art. 700 *c.p.c.*:

- in via principale: 1) ad ordinare all'attrice - resistente BY di prestare il proprio consenso - entro il termine assegnatogli e davanti ad un notaio di sua fiducia opportunamente designato, di procedere alla cancellazione della domanda introduttiva del giudizio di merito, dando successivamente immediato - avvio agli adempimenti necessari per consentire al competente conservatore di procedere alla cancellazione *de qua*, con le relative spese a suo carico; 2) di fissare - a norma dell'art. 614 *bis. c.p.c.* - la somma di denaro che la debitrice dovrà corrispondergli per ogni giorno di violazione o inosservanza successiva, ovvero, ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna;

- in via subordinata, di ordinare al competente conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della medesima domanda giudiziale.

Il giudice dal canto dopo aver accertato la sussistenza dei due requisiti indispensabili per concedere la tutela cautelare d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* e cioè "*fumus boni juris*" e "*periculum in mora*" ha concluso dopo un breve - ma articolato e condivisibile - percorso motivazionale per l'accoglimento del ricorso cautelare ordinando alla resistente BY di provvedere - entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza - a prestare il proprio consenso (innanzi ad un notaio di sua fiducia) alla cancellazione della trascrizione della domanda

² Segnalata su www.ilcaso.it del 9 marzo 2022.

³ O comunque di ordinare all'attrice di prestare il proprio consenso per la cancellazione.

⁴ Incardinato da BY.

giudiziale di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare⁵ presso il competente conservatore dei registri immobiliari, con le spese per gli adempimenti necessari alla suddetta cancellazione a suo carico; determinando in euro 100,00 giornalieri e fino ad un massimo di 100.000,00 euro quale somma di denaro che la resistente dovrà corrispondere alla ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale precedentemente indicata. Infine, per quanto concerne la liquidazione delle spese giudiziali ha rinviato – anche in riferimento alla determinazione del loro importo – al successivo e definitivo giudizio di merito.

Pertanto la questione che si pone è quella dei rapporti intercorrenti tra la tutela cautelare “atipica” dell’art. 700 c.p.c. con cui si chiede – in via d’urgenza – la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di un contratto preliminare da un lato, e la facoltà una volta ottenuta tale tutela di chiedere al medesimo giudice adito la condanna a misure coercitive indirette ex art. 614 *bis*. c.p.c. . Rapporti che da come vedremo nei due successivi paragrafi si connotano da una “consecuzione” fra tutele diverse, nel senso che dall’ottenimento della prima (la cautelare atipica) in quanto ne sussistono i presupposti, consegue – dietro istanza del/della ricorrente in via cautelare – anche l’ottenimento della seconda tutela di carattere esecutivo.

§. 2. *La tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione della trascrizione di domande giudiziali.*

In merito alla trascrizione delle domande giudiziali al fine di produrre il cd. effetto prenotativo della trascrizione di quest’ultime⁶, gli artt. 2652 e 2653 c.c. indicano “tassativamente” tutta una serie di ipotesi, all’interno delle quali – da come ha correttamente denunciato SX nel ricorso cautelare – non vi rientra <<la domanda di risoluzione di contratto preliminare di vendita immobiliare>>⁷.

Secondo la resistente BY tale domanda rientrava nell’ipotesi di cui al punto n. 1) dell’art. 2652, co. 1 °, c.c.; ma ad onor del vero, non vi rientra visto che è vero che la disposizione citata richiama espressamente tra le domande giudiziali (anche quelle di risoluzione dei contratti) aventi ad oggetto “i diritti menzionati dall’art. 2643 c.c.”, ed all’interno di quest’ultimi non possono ricomprendersi quelli derivanti da contratto preliminare – che

⁵ Oggetto del giudizio di merito in corso del quale è stato proposto il ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. .

⁶ In dottrina sulla trascrizione in generale v. per tutti NICOLÒ R., *La trascrizione*, Milano, I, 1973, spec. 134 ss.; mentre sulla trascrizione delle domande giudiziali v. per tutti PROTO PISANI A., *La trascrizione delle domande giudiziali*, Milano, 1968, spec. 79 ss.

Mentre con effetto prenotativo della trascrizione di una domanda giudiziale, s’intende semplicemente che <<nel caso di accoglimento da parte del giudice della domanda giudiziale trascritta, gli effetti dell’accoglimento retroagiscono alla data di trascrizione della domanda giudiziale (ovvero alla data in cui si è perfezionata la suddetta trascrizione).>>.

⁷ Come erroneamente ha proceduto l’odierna resistente BY ed attrice nel giudizio di merito. Sugli artt. 2652 e 2653 c.c. v. in dottrina ROSSI A., *Sub artt. 2646 - 2656 c.c.*, in AA.VV., *Commentario al Codice Civile* (a cura di) GIORDANO A., Trani - Barletta, Tomo V – Libro VI: *Della tutela dei diritti*, 2020, 91 ss.

essendo, a sua volta, contratto ad effetti obbligatori - non rientra “nei contratti che trasferiscono la proprietà di immobili a cui rinvia il punto n. 1) dell’art. 2643 c.c.”.

In aggiunta - prosegue il Tribunale di Roma – la circostanza che alcune domande giudiziali non siano incluse fra quelle trascrivibili, è rinvenibile nella necessità che <<davanti ad una domanda di risoluzione di un contratto preliminare non ricorre quell’esigenza a cui tipicamente è rivolta la trascrizione>> e cioè la cd. funzione “dichiarativa” cioè quella di risolvere un “potenziale” conflitto fra più aventi causa di un medesimo dante causa o autore che trasferisce per l’appunto ad una pluralità di soggetti diversi lo stesso diritto sostanziale, cosicché a divenirne titolare sarà <<non colui nei cui confronti è trasferito “temporalmente” per primo il diritto sostanziale>> ma sarà colui che <<per primo ha “temporalmente” trascritto il suo atto con il dante causa anche se è stato “temporalmente” l’ultimo a cui è stato trasferito il diritto controverso>>. Conseguentemente colui che avendo trascritto per primo è divenuto titolare (*rectius*: acquirente), avrà altresì la facoltà di opporre la sentenza di accoglimento anche contro coloro che nelle more del giudizio sono divenuti successori a titolo particolare nel diritto controverso del convenuto *ex art. 111 c.p.c.* .

Infine, l’art. 2668 c.c. rubricato “Cancellazione della trascrizione” nel prevedere al primo comma che la trascrizione delle domande giudiziali *ex artt. 2652 e 2653 c.c.* con le relative annotazioni, è cancellabile solo quando è debitamente consentita dalle parti, oppure, è ordinata giudizialmente a mezzo di sentenza passata in giudicato che ha statuito il rigetto della domanda – oppure - l’estinzione del giudizio (per rinuncia alla domanda⁸ o inattività della parti⁹), prosegue nell’ultimo comma, precisando che anche nel caso di contratti preliminari la trascrizione – non della domanda giudiziale ma degli stessi preliminari – sarà eseguibile nei casi di consenso delle parti interessate o sentenza passata in giudicato che ordini la cancellazione; pertanto, tale cancellazione non è un freno – inibitorio all’ottenimento della tutela cautelare *ex art. 700 c.p.c.* visto che lo stesso art. 2668 c.c. fa inequivocabilmente riferimento alle sole ipotesi di trascrizione eseguita nei casi espressamente e tipicamente previsti dai citati artt. 2652 e 2653 c.c. .

§. 3. *Le misure coercitive indirette ex art. 614 bis. c.p.c. quale strumento volto ad indurre il debitore all’adempimento.*

In merito alla facoltà da parte della ricorrente in via cautelare d’urgenza *ex art. 700 c.p.c.* di richiedere la tutela esecutiva indiretta, il tribunale di Roma l’ha condivisibilmente concessa in considerazione del fatto che per la recente giurisprudenza di legittimità è “ammissibile” la domanda di condanna ad *un facere*

⁸ *Ex art. 306 c.p.c.* a cui ha fatto seguito l’accettazione della rinuncia da parte del convenuto il quale potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio.

⁹ *Ex art. 307 c.p.c.* .

infungibile¹⁰. Oltretutto l'interesse ad agire *ex art.* 100 c.p.c. all'ottenimento di una pronuncia del genere, non è escluso dall'impossibilità dell'esecuzione in forma specifica della prestazione infungibile di *facere*, e tale pronuncia – anche nel caso di inadempimento del debitore – è funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche fra cui *in primis* la facoltà di richiedere successivamente alla tutela *ex art.* 614 *bis. cit.* anche il risarcimento del danno¹¹.

A suffragio di quanto appena esposto vi è la versione del 2015 dell'art. 614 *bis. c.p.c.* rubricato “Misure di coercizione indiretta”¹² la quale di fronte all'inadempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, consente al creditore di chiedere al giudice di fissare una somma di denaro che l'obbligato dovrà corrispondere a quest'ultimo per ogni violazione od inosservanza successiva – ovvero - per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Pertanto, l'ampliamento del raggio di azione dell'art. 614 *bis. cit.* grazie alla novella del 2015¹³, risulta applicabile anche ai procedimenti cautelari in generale e di conseguenza anche ai provvedimenti d'urgenza *ex art.* 700 c.p.c.¹⁴ visto che oramai la norma citata prevede – in via generale – mezzi di coercizione indiretta che si pongono in una posizione di accessorietà a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare.

In conclusione – la decisione qui in commento - costituisce altresì un'anticipazione dell'attuazione che l'ultima riforma del processo civile (L. Delega al Governo 21 novembre 2021, n. 206 per la Riforma organica del processo civile) prevede in materia di

¹⁰ V. per tutte la richiamata Cass. civ., Sez I., 9 dicembre 2019, n. 32023 (ord.), in www.ilcaso.it dell'8 gennaio 2020.

¹¹ Nei cui riguardi la condanna ad un *facere* – infungibile assume il valore sostanziale di sentenza di accertamento.

¹² Mentre *ab origine* quando l'art. 614 *bis. c.p.c.* venne introdotto dall'art. 49, co. 1 °, L. 18 giugno 2009, n. 69 era rubricato “Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare”.

In dottrina sull'art. 614 *bis. c.p.c.* quale novità introdotta nel 2009 dalla cit. l. n. 69 v. senza pretesa di esaustività BOVE M., *La misura coercitiva di cui all'art. 614 bis. c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, 8, 731 ss.; MANDRIOLI C - CARRATTA A., *Come cambia il processo civile*, Torino, 2009, 91 ss.; CHIARLONI S., *L'esecuzione indiretta ai sensi dell'art. 614 bis. c.p.c.: confini e problemi*, in *Giur. it.*, 2014, 8, 731 ss.; CONSOLO C., *Una buona novella al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis. e 614 bis.) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 2009, 9, 737 ss.; ZUCCONI GALLI FONSECA E., *Le novità della riforma dell'esecuzione forzata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2010, 2, 203 ss.

In chiave monografica v. invece: AA.VV., *L'esecuzione processuale indiretta* (a cura di) CAPPONI B., Assago, 2011; TRAPUZZANO C., *Le misure coercitive indirette. Come indurre il debitore ad adempiere*, Padova, 2012.

¹³ D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con mod., L. 6 agosto 2015, n. 132, in vigore dal 21 agosto 2015 che oltre a modificare la rubrica con la formula più ampia “Misure di coercizione indiretta” facendovi così rientrare ogni tipo di prestazione “oltre alle originarie di fare – infungibile e di non fare” ha altresì inserito un titolo IV *bis.* che si compone del solo art. 614 *bis.* nel Libro III del c.p.c. anch'esso rubricato “Delle misure di coercizione indiretta”.

In dottrina su art. 614 *bis. c.p.c.* come novellata nel 2015 v. senza pretesa di completezza MAZZAMUTO S., *L'astreintes all'italiana si rinnova: la riforma della comminatoria di cui all'art. 614 bis. c.p.c.*, in *Europa e dir. priv.*, 2016, 1, 11 ss.; VINCRE S., *Le misure coercitive ex art. 614 bis. c.p.c. dopo la riforma del 2015*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 2, 368 ss.

Sul piano monografico v. per tutti NASCOSI A., *Le misure coercitive indirette nel sistema di tutela dei diritti in Italia e in Francia. Uno studio comparatistico*, Napoli, 2019, spec. 97 ss. sull'art. 614 *bis. c.p.c.* nella versione risultante dalla novella del 2015.

¹⁴ V. nella giurisprudenza di merito le Ordinanze di Trib. Verona, 9 marzo 2010 e Id. Milano, Sez. Speciale Imprese, 13 dicembre 2017, in www.ilcaso.it

esecuzione forzata “indiretta”, in particolar modo è un’applicazione anticipata della facoltà di concedere le misure coercitorie indirette anche - come nel caso in esame - non è stata richiesta al giudice che emesso il provvedimento di determinare l’entità della sanzione pecuniaria da corrispondere. Inoltre con l’attuazione della delega Governativa si potrà concedere la tutela esecutiva indiretta *ex art. 614 bis. c.p.c.* anche da parte del Giudice dell’esecuzione GE qualora il titolo esecutivo sia diverso da un provvedimento di condanna¹⁵.

§. 4. *Considerazioni conclusive.*

In conclusione la vicenda in esame dimostra come tra la tutela cautelare in generale e pertanto anche in quella atipica adotta in situazioni d’urgenza *ex art. 700 c.p.c.* si pone con la tutela esecutiva indiretta *ex art. 614 bis. c.p.c.* in una relazione di “consecuzione”, nonostante si tratti di due forme di tutela diverse fra loro, in quanto la prima è di natura cautelare mentre la seconda di natura esecutiva, anche se una volta che si siano integrati – come nel caso di specie – i requisiti per l’ottenimento della prima, vi è la facoltà di richiedere al medesimo giudice il rilascio anche della seconda visto che i suoi presupposti applicativi risultano configuratesi *ipso iure*.

¹⁵ L. 21 novembre 2021, n. 206. Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Art. 1, co. 12, L. n. 206/2021: << Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

o) prevedere criteri per la determinazione dell’ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all’articolo 614 - *bis* del codice di procedura civile; prevedere altresì l’attribuzione al giudice dell’esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento>>.

In dottrina in senso favorevole alla modifica contenuta nei principi e criteri direttivi della Riforma Cartabia sull’art. 614 *bis. c.p.c.* (anche se sul resto è critico) v. per tutti BOVE M., *Riforma del processo civile: tante norme tracciate purtroppo in solchi vecchi*, in *Guida al dir.*, 2021, 21, 11 ss. spec. 12.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

